



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 53/08/CSP

**SEGNALAZIONE DELL'ONOREVOLE LORENZO CESA
(SEGRETARIO NAZIONALE DELL'UNIONE DEI DEMOCRATICI
CRISTIANI E DI CENTRO – UDC)
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I RETI TELEVISIVE ITALIANE
S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETE 4")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA DELIBERA N.
33/08/CSP DEL 21 FEBBRAIO 2008
("TG4")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la segnalazione dell'onorevole Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario nazionale dell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC), pervenuta in data



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17 marzo 2008 (prot. n.), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008 da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., emittente televisiva Rete 4, in quanto non sembra adeguatamente assicurata la presenza dei candidati dell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro con lesione della parità di accesso ai mezzi di informazione e della completezza, imparzialità, obiettività e parità di trattamento nell'informazione televisiva, a svantaggio del soggetto politico segnalante;

VISTA la delibera n. 48/08/CSP del 10 marzo 2008, notificata alla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane spa l'11 marzo 2008, con la quale, a seguito della segnalazione dell'onorevole Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario nazionale dell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC), è stata accertata la violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4" ed è stato ordinato alla medesima società di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile del notiziario TG4, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, servizi di informazione con prevalente partecipazione del soggetto politico danneggiato, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento;

VISTA la lettera del 14 marzo 2008 (prot. 0014441 del 15 marzo 2008) e del 18 marzo seguente (prot.) con la quale la società R.T.I. – Reti Televisive Italiane spa ha comunicato, in esecuzione dell'ordine di dare comunicazione all'Autorità dell'avvenuta ottemperanza alla citata delibera n. 48/08/CSP, che nei giorni dall' 11 al 13 marzo 2008 il notiziario TG4 ha attribuito al soggetto politico "UDC" un tempo di parola di 1 minuto e 50 secondi pari al 6, 84% del tempo totale riconosciuto ai soggetti politici, nonché un tempo di attenzione di 1 minuto e 17 secondi al predetto soggetto politico;

RILEVATO che i dati comunicati dalla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane Spa risultano confermati dai dati del monitoraggio messi a disposizione dell'Autorità dall'ISIMM Ricerche;

CONSIDERATO, peraltro, che il tempo di parola attribuito al soggetto politico "UDC" dal notiziario TG4 nel periodo 11– 13 marzo 2008, seppure risulti incrementato rispetto a quello fruito dal medesimo soggetto politico nel periodo oggetto dell'accertamento di cui alla delibera n. 48/08/CSP (6 febbraio – 8 marzo 2008), non appare idoneo al completo ripristino della parità di trattamento ordinato nella delibera in questione, in quanto le percentuali precedentemente fruito dagli altri soggetti politici e dettagliatamente indicate nella delibera n. 48/08/CSP, appaiono di gran lunga

✱



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

superiori al tempo assegnato al soggetto politico in questione in funzione di “riparazione” del danno subito;

RICHIAMATE le considerazioni già espresse nella delibera n. 45/087CSP sulla necessità dell’osservanza dei principi del pluralismo, dell’obiettività, della completezza e dell’imparzialità dell’informazione, nonché dell’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, al fine di favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che l’articolo 7 della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale in corso nella fase successiva alla presentazione delle candidature, prevede che i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima delibera, ed in particolare delle liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, uniformandosi ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità che lo squilibrio informativo a danno dell’UDC rilevato nella delibera n. 48/08/CSP, che risulta solo parzialmente compensato dai tempi di parola di cui il soggetto politico in questione ha fruito nelle edizioni dei notiziari RTI dei giorni dall’ 11 al 13 marzo 2008, sia definitivamente sanato attraverso l’attribuzione di ulteriori spazi compensativi nei servizi di informazione diffusi dal notiziario TG 4, nel termine di 48 ore dalla notifica del presente provvedimento;

VISTI l’articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l’articolo 20, comma 15, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8:

1. di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile del notiziario TG4, e nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con prevalente partecipazione del soggetto politico segnalante Unione dei democratici Cristiani e di Centro (UDC), nella misura necessaria al pieno ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sorino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola